



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI   | - Presidente -       |
| Dott. Francesco Maria Silvio BONITO | - Consigliere -      |
| Dott. Giacomo ROCCHI                | - Consigliere -      |
| Dott.ssa Palma TALERICO             | - Consigliere -      |
| Dott. Stefano APRILE                | - Rel. Consigliere - |

UDIENZA  
PUBBLICA DEL

SENTENZA

REGISTRO  
GENERALE

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del [REDACTED] pronunciata dalla Corte militare di appello di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Dott. Luigi Maria Flamini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza con rinvio al giudice civile competente;

udito l'Avv. Giorgio Carta, difensore della parte civile [REDACTED] che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udito l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

9

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Roma in data [REDACTED] [REDACTED] impugnata dalla sola parte civile, ha condannato [REDACTED] al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [REDACTED] in relazione al reato di violenza a inferiore previsto dall'articolo 195 cod. pen. mil. pace, a seguito di diversa valutazione del panorama probatorio costituito dalle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado.

2. Ricorre [REDACTED], a mezzo del difensore avv. Angelo Fiore Tartaglia, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli articoli 195 cod. pen. mil. pace, 192, 573 e 603, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, per avere proceduto la Corte di appello alla totale riforma in punto di responsabilità della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo erroneamente proceduto unicamente a una diversa lettura del compendio probatorio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, ricorrendo un'ipotesi rientrante tra quelle decise dalle SU Dasgupta (Sez. U, Sentenza n. [REDACTED] [REDACTED]).

La citata pronuncia ha, infatti, stabilito i seguenti principi di diritto.

«I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ("convenzionalmente orientata") ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne».

«La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito

dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado».

«L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei 19 diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata».

«Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile».

Tanto premesso, il Collegio, che intende uniformarsi ai principi di diritto sopra richiamati, rilevato che il ricorso dell'imputato ~~non appare inammissibile~~ <sup>inadatto</sup>, deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata poiché il giudizio di appello, pur instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, ha condotto al riconoscimento della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale (in questo senso, Sez. 4, Sentenza n. [REDACTED]).

La sentenza, che non si è pronunciata agli effetti penali, va, dunque, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (in questo senso, tenuto conto che manca una pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, Sez. 4, Sentenza n. [REDACTED]).


A seguito del disposto annullamento, non è possibile provvedere sulle spese del giudizio che saranno regolate nell'eventuale giudizio di rinvio azionato dalla parte interessata.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il [REDACTED].

Il Consigliere estensore  
Stefano Aprile



Il Presidente  
Mariastefania Di Tomassi

